



Bruxelles, 31 maggio 2022
(OR. en)

9645/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0168(NLE)**

**MI 433
ENT 75
ECO 46
UNECE 8**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 31 maggio 2022 |
| Destinatario: | Segretariato generale del Consiglio |
| n. doc. Comm.: | COM(2022) 246 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 e 162, su una proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 2, su una proposta di un nuovo regolamento ONU sull'avviso di retromarcia, su una proposta di un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per i veicoli a due e tre ruote, su una proposta di una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti e su una proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 246 final.

All: COM(2022) 246 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2022
COM(2022) 246 final

2022/0168 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 e 162, su una proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 2, su una proposta di un nuovo regolamento ONU sull'avviso di retromarcia, su una proposta di un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per i veicoli a due e tre ruote, su una proposta di una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti e su una proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (regolamenti ONU) e di regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) attualmente in vigore.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'Accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo

L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") e l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") hanno l'obiettivo di elaborare prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'UNECE. Essi mirano inoltre a garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 gestisce entrambi gli accordi.

2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore e di attuazione dell'Accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli gestiti da tale gruppo di lavoro. L'UE è parte di tali accordi¹.

Il WP.29 dell'UNECE si riunisce tre volte l'anno: a marzo, a giugno e a novembre. Per tener conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

nuovi regolamenti ONU;

nuove risoluzioni ONU;

nuovi GTR ONU;

modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'Accordo del 1958 riveduto; e

modifiche di GTR e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.

Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.

In seguito il WP.29 può adottare proposte:

a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'Accordo del 1958 riveduto; o

per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.

Prima di ogni sessione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda:

nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e

modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.

2.3. L'atto previsto del WP.29

Dal 21 al 24 giugno 2022, nel corso della sua 187a sessione, il WP.29 può adottare:

proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 e 162;

una proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) ONU n. 2;

una proposta di un nuovo regolamento ONU sull'avviso di retromarcia;

una proposta di un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per i veicoli a due e tre ruote;

una proposta di una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti; e

una proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'Accordo del 1958 riveduto svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.

Ciò ha consentito al regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore di abrogare oltre 50 direttive dell'UE sostituendole con i corrispondenti regolamenti elaborati in forza dell'Accordo del 1958 riveduto.

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio² segue un approccio analogo. Esso stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'Accordo del 1958 riveduto nel sistema di omologazione UE, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro 6 mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE la pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* completa il processo di recepimento.

È necessario stabilire la posizione dell'Unione in merito ai seguenti atti:

- proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 e 162 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:
 - meccanismo dello sterzo;
 - frenatura dei veicoli pesanti;
 - frenatura delle autovetture;
 - caschi di protezione e visiere;
 - inquinanti visibili, misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea (fumi dei motori diesel);
 - installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
 - emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata (a GPL e a GNC);
 - rumorosità dei veicoli delle categorie M e N;
 - installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3
 - pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi;
 - installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (ciclomotori);
 - sterzo;
 - misurazione della potenza netta e della potenza su 30 minuti;
 - installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i trattori agricoli;
 - parti di ricambio per freni;
 - veicoli con motopropulsore elettrico;

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

- pneumatici destinati ai veicoli agricoli;
- pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e loro rimorchi;
- resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici;
- sicurezza dei pedoni;
- dispositivi avanzati di ritenuta per bambini;
- dispositivi avanzati di frenata d'emergenza;
- urto laterale contro un palo;
- veicoli elettrici di categoria L;
- collisione frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta
- sistemi di controllo della pressione degli pneumatici;
- sistemi di ancoraggio ISOFIX, ancoraggi ISOFIX top tether e posti a sedere i-Size;
- dispositivi di segnalazione luminosa;
- dispositivi di illuminazione della strada;
- dispositivi retroriflettenti;
- sistema automatizzato di mantenimento della corsia; e
- immobilizzatori;
- una proposta di modifica del GTR ONU n. 2 per aggiornare le disposizioni relative al ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per le emissioni dei motocicli;
- una proposta di un nuovo regolamento ONU sull'avviso di retromarcia;
- una proposta di un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per i veicoli a due e tre ruote; e
- una proposta di una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti.

Il WP.29 prevede di votare su tali proposte nella riunione che si terrà dal 21 al 24 giugno 2022.

È inoltre necessario stabilire la posizione dell'Unione in merito a:

- una proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 sulla frenatura dei motocicli;
- proposte di orientamenti, raccomandazioni e nuovi metodi di prova per i sistemi di guida automatizzata;
- proposte di disposizioni in materia di cibersicurezza e aggiornamenti del software;
- una proposta di modifica del documento di interpretazione sulla cibersicurezza; e
- una proposta di modifica delle specifiche e degli orientamenti per l'applicazione del modulo dell'identificatore unico.

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono in linea con la politica del mercato unico dell'Unione per quanto riguarda l'industria automobilistica e sono coerenti con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia.

Tutti questi atti hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti promuoverebbe il progresso tecnologico, offrirebbe economie di scala, eviterebbe la frammentazione del mercato unico e garantirebbe che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'Accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti ONU nell'ambito dell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tal caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto è il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 e 162, su una proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 2, su una proposta di un nuovo regolamento ONU sull'avviso di retromarcia, su una proposta di un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per i veicoli a due e tre ruote, su una proposta di una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti e su una proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto"). L'Accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici mondiali applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Il presente regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'Accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema di omologazione UE, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 1 dell'Accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di GTR ONU e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 21 al 24 giugno 2022, durante la 187a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 e 162; una proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) ONU n. 2; una proposta di un nuovo regolamento ONU sull'avviso di retromarcia; una proposta di un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per i veicoli a due e tre ruote; e una proposta di una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti. Il WP.29 dell'UNECE adotterà inoltre una proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 sulla frenatura dei motocicli.
- (6) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, essi incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29, in merito all'adozione di tali proposte.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn.12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157, 162 e dal regolamento tecnico mondiale (GTR) ONU n. 2.
- (8) Per tenere conto dei progressi tecnici e per migliorare la sicurezza dei veicoli e ridurre l'impronta ambientale, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sull'avviso di retromarcia, un nuovo GTR ONU sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per i veicoli a due e tre ruote e una nuova risoluzione consolidata riguardante la misurazione del numero di particelle ultrafini dei gas di scarico per i veicoli pesanti.

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 187a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 21 e il 24 giugno 2022, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*